

Rassegna Normativa

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Maggio 2013

NORMATIVA

DECRETO MINISTERIALE 8 FEBBRAIO 2013 N.94 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati (*GU n. 104 del 6/5/2013*). **Entrata in vigore 21 maggio 2013.**

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CIRCOLARE 30 APRILE 2013 N.22 Modifiche alla Circolare 35 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali." Nuove disposizioni concernenti le certificazioni di crediti relativi a residui passivi perenti e relative richieste di riscrittura in bilancio. La Ragioneria generale dello stato evidenzia che la necessità di una rivisitazione delle suddette procedure si è manifestata: in primo luogo alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 che, all'art. 7 in tema di certificazione, ha disposto per tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di accreditamento nonché l'esclusivo rilascio delle certificazioni dei crediti sulla piattaforma elettronica; in secondo luogo in relazione alle nuove funzionalità appositamente rilasciate dall'applicativo SIPATR - Sistema del Conto del patrimonio.

INPS CIRCOLARE N.77 DEL 13 MAGGIO 2013 Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all'indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'INPS procede con una ricostruzione dell'evoluzione delle tutele previste a favore degli iscritti alla Gestione Separata al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l'erogazione delle prestazioni.

Consapevole che le tutele previdenziali dell'indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale sono state progressivamente estese, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata - non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione, l'Inps ha deciso di riprendere in una circolare la ricostruzione dell'evoluzione delle suddette tutele al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l'erogazione delle prestazioni.

AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI COMUNICATO DEL 29 APRILE 2013 II

Presidente dell'AVCP comunica che per gli appalti pubblicati dal 1 gennaio 2013, la soglia dei 150.000 euro prevista dall'art. 7, co. 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., è aggiornata al valore di 40.000 euro. La novità, entrata in vigore dalla pubblicazione in G.U. del 9 maggio 2013 ha validità retroattiva dal 1 gennaio 2013, riguarda le attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il quale se in precedenza, per appalti compresi tra i 40 e i 150.000 euro, inviava all'Autorità solo una scheda di aggiudicazione semplificata, ora dovrà inviare tutti i dati sul ciclo di vita dell'appalto fino alla sua conclusione. Per tutte le fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

DECRETO LEGGE 21 MAGGIO 2013 N.54 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (GU

FUNZIONE PUBBLICA PARERE n. 0023580 del 22.05.2013 Assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quote d'obbligo.

DECRETO MEF 3 APRILE 2013 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

MEF DECRETO 29 APRILE 2013 Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale, relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi (*GU n. 123 del 28-5-2013*)

GIURISPRUDENZA

TAR EMILIA ROMAGNA SENTENZA N.201 DEL 18 APRILE 2013 La sentenza prevede che l'art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 382 del 1980 che i "ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età". Si tratta di norma che la giurisprudenza ha chiarito regolare tuttora il limite d'età per la cessazione dal servizio dei ricercatori universitari, in quanto la disciplina di cui alla legge n. 230 del 2005 ha dettato nuove disposizioni in materia solo per i professori ordinari e associati (v. TAR Lazio, Sez. III, 25 ottobre 2011 n. 8230). A tale previsione va fatto quindi riferimento per individuare, relativamente ai ricercatori universitari, il regime del collocamento a riposo, che l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»), con l'inciso "...fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza ...", ha dimostrato di voler far salvo, insieme alle discipline speciali inerenti altri settori della pubblica Amministrazione, allorché ha disciplinato l'incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa fino all'età di settanta anni nell'ambito della riforma pensionistica fatta propria dalla legge n. 214 del 2011 (con la conseguenza che il sistema dell'incentivazione resta per detti settori precluso).

CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTR. LIGURIA PARERE 1 FEBBRAIO 2013 N.9 La Sezione si sofferma sulla portata dell'art. 1, co. 138, *1-quater*, L. 24 dicembre 2012 n. 228, ladove prevede, per l'anno 2013, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, co. 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, non possono acquistare immobili a titolo oneroso. In particolare la Sezione ritiene, tra l'altro, che:

- 1) il divieto di acquistare immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ter sancito dal 2014 si estende ad ogni tipo di immobile e non solo ai fabbricati;
- 2) le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche alle ipotesi di acquisto di diritti reali su cosa altrui;
- 3) le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità;
- 4) le condizioni di cui sopra non devono ritenersi applicabili all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità avviate prima del 1° gennaio 2013 ma non ancora concluse;
- 5) le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche alle ipotesi di contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1° gennaio 2013;
- 6) il divieto di acquisto sancito per il 2013 si applica anche ai diritti di prelazione, compresi quelli aventi fonte legale;

CORTE DEI CONTI SEZ.CONTR. LOMBARDIA PARERE 23 APRILE N.163 La Sezione si sofferma sulla portata dell'art. 1, co. 138, *1-quater*, L. 24 dicembre 2012 n. 228, ladove prevede, per l'anno 2013, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, co. 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, non possono acquistare immobili a titolo oneroso.

In particolare, la Sezione esamina il tema della compatibilità del divieto in esame con le procedure espropriative, già esaminato dalla sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti. Osserva la Sezione Lombardia che "(...) *la sezione ligure ha precisato che (al fine di evitare che l'applicazione pedissequa di tale divieto conduca al risultato opposto rispetto a quello voluto dal legislatore) il divieto non deve ritenersi operante*

laddove la procedura espropriativa sia stata accompagnata dall'emissione, prima del 1 gennaio 2013, di un decreto di occupazione d'urgenza dell'area preordinata all'espropriazione con la contemporanea corresponsione della relativa indennità: in questo caso il procedimento sarebbe giunto a uno stato tale da ritenere possibile e più soddisfacente alla ratio finanziaria voluta dal legislatore condurlo a termine; e tanto in considerazione del dato che l'eventuale corresponsione dell'indennità risulterebbe in caso contrario inutiliter data.

Tale conclusione non pare, però, tout court applicabile al diverso caso in cui l'Amministrazione sia riuscita a procurarsi la disponibilità dell'area necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica in virtù di accordi bonari, e senza la necessità di emanare un decreto di occupazione d'urgenza e di procedere alla dichiarazione di pubblica utilità.

Infatti, come già scrutinato dalla Sezione con riguardo al diverso tema del preliminare di acquisto "la norma dell'art. 1-quater del D.L. n. 98/2012, intende contenere i fenomeni finanziari (e i flussi di cassa) collegati all'acquisto di immobili. Pertanto, la qualificazione del preliminare, considerata la sua ormai riconosciuta assimilabilità della causa con quello del definitivo, dipenderà dal tipo di effetto che esso produce. Se il preliminare di cui si tratta, stipulato nel 2012, è un preliminare ad effetti anticipati, in relazione al quale sono presenti tutti gli elementi del rapporto finale, compresa la previsione immediata dell'obbligo alle reciproche prestazioni, l'acquisto può dirsi già realizzato nel 2012 e pertanto l'ente non incorre nel divieto sospensivo di contrarre previsto per gli acquisti di immobili a titolo oneroso, nel 2013"(deliberazione del 19 marzo 2013, n. 102). Ne deriva che, ai fini della mancata operatività della norma proibitiva, occorre distinguere tra il caso in cui : i) un flusso finanziario (i.e., nel vigente sistema contabile, il perfezionamento dell'obbligo di pagamento) si sia già verificato (quale corrispettivo dell'anticipato godimento del bene, anche a titolo di indennità di occupazione di urgenza) e: ii) il caso in cui l'amministrazione abbia comunque occupato il bene, ma senza erogare un corrispettivo (come nel caso di specie); in tal caso, infatti, la mera possibilità di controversie civilistiche non può ritenersi ostativo all'applicazione del divieto di acquisto, che mira a precludere conseguenze ben più onerose. "

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.83 DEL 6 MAGGIO 2013 La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 25 della Legge 240/2010 facendo quindi salva la possibilità, per professori e ricercatori, di richiedere il trattenimento in servizio per un biennio ai sensi dell'art. 16 c. 1 del d.lgs. 503/1992. La sentenza dichiara l'**illegittimità costituzionale dell'art. 25, L. 30 dicembre 2010, n. 240** (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), nella parte in cui **esclude l'applicazione a professori e ricercatori universitari dell'art. 16, co. 1, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503**, così precludendo a tale categoria la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio **per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo** per essi previsto, previa valutazione favorevole dell'amministrazione di appartenenza, secondo i criteri nel medesimo art. 16 indicati.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 82 DEL 6 MAGGIO 2013 La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che vietava il rimborso dei contributi pagati fino al 2009, poi esteso al 2011, da parte dei datori di lavoro che, in virtù di legge o contratto collettivo, sono tenuti a erogare un trattamento economico di malattia ai propri lavoratori.

CORTE DEI CONTI SEZ. CONTR. MARCHE PARERE 24 APRILE 2013 N.39 Il parere si sofferma sull'interpretazione dell'art. 4, co. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), secondo cui *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali."*

TAR LAZIO ROMA SEZ.III SENTENZA 2 MAGGIO 2013 N.4408 E' legittimo il bando di concorso indetto dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per posti di esperto di economia dello sviluppo e di politica di promozione del territorio, nonché valutazione e finanziamento di progetti, da inquadrare nella qualifica di dirigente, nella parte in cui, ai fini dell'ammissione al concorso, ritiene validi diversi titoli di studio - chiaramente indicati - ma esclude la laurea in giurisprudenza; infatti, da un lato, nessuna illogicità si ravvisa nella esclusione di tale titolo per la partecipazione concorsuale, considerato che rientra nella

discrezionalità dell'Amministrazione individuare i titoli necessari per l'ammissione al concorso, e, dall'altro, trattandosi di procedura concorsuale riguardante profili professionali di natura essenzialmente economica, non si evidenzia alcuna illogicità manifesta nell'aver escluso i candidati esperti in materie giuridiche (massima tratta da www.lexitalia.it).

CORTE DI CASSAZIONE SEZ.UNITE SENTENZA N.11833 DEL 16 MAGGIO 2013 Le

Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno confermato il divieto, per il dipendente pubblico in part time, di prestare nel tempo libero la propria opera come avvocato. La Suprema Corte ha ritenuto "che l'incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente"... "La legge n. 339/2003 è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della PA. (art. 97 Cost.) e l'indipendenza della professione forense onde garantire l'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.); in particolare la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della PA, ed è volta a garantire l'indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente; inoltre il principio di cui all'art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell'assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni". (Fonte Dpl Modena).

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 2796 DEL 23 MAGGIO 2013 Il conferimento di

mansioni superiori, oltre all'attivazione delle procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura del posto vacante, richiede altri presupposti di legittimità, quali l'attribuzione con apposito provvedimento formale adottato dal competente organo gestorio.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.107 DEL 22 MAGGIO 2013 La Corte

Costituzionale, rigettando una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trani in ordine all'art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 368/2001, nella parte in cui non prevede espressamente l'onere, a carico del datore di lavoro, di indicare il nome del lavoratore sostituito, ha affermato che il criterio di identificazione personale del prestatore sostituito risponde a criteri di trasparenza ma che non si può escludere, in presenza di realtà aziendali complesse (v. Cass., n. 10175 del 28 aprile 2010), la individuazione di criteri alternativi, rigorosamente oggettivi, tali da raggiungere lo stesso fine di trasparenza.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.